

## **Premessa**

Nel quadro del Regolamento interno di Istituto, si è tenuto opportuno raccogliere una serie di norme specifiche per l'utilizzo dei laboratori.

Si evidenzia come tali norme non devono essere considerate puramente disciplinari, ma accettate come necessario strumento operativo, per l'ottimale ed efficiente organizzazione dei laboratori, dato anche il costo rilevante di tutte le apparecchiature che sono patrimonio della comunità, e che pertanto è doveroso conservare funzionali ed efficienti.

Per tutti i laboratori viene nominato un responsabile che collaborerà con il DSGA.

**Art. 1)** Il Dirigente Scolastico ad inizio anno nominerà un docente responsabile il quale riceverà dal DSGA l'elenco di tutti i beni inventariati e con l'aiuto dell'Assistente Tecnico assegnato effettuerà la ricognizione inventariale comunicando eventuali variazioni.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà cura del responsabile il controllo dell'attuale partitario redigendo una relazione sullo stato delle apparecchiature, attrezzature, materiali.

**Art. 2)** L'ingresso e la permanenza degli studenti nei laboratori sono consentiti soltanto in presenza del docente di teoria o del docente tecnico-pratico.

**Art. 3)** Sarà cura del docente avvisare in tempo utile e almeno una settimana prima, laddove necessario, gli assistenti tecnici delle esercitazioni che si intendono realizzare, in modo che gli assistenti tecnici siano in grado all'inizio di ogni lezione, di mettere a disposizione il materiale, gli strumenti e le attrezzature utili per lo svolgimento delle stesse.

**Art. 4)** L'assistente tecnico, al termine dell'esercitazione, controllerà l'integrità di tutto il materiale, comunicando al docente danni riscontrati per gli eventuali e tempestivi provvedimenti.

**Art. 5)** Lo studente sarà responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che usa, rispondendo personalmente di ammanchi o rotture provocate da incuria e uso improprio. In questo caso verrà addebitato allo studente l'intero costo del danno.

**Art. 7)** Il docente responsabile, su segnalazione del tecnico, provvederà a chiedere al

DSGA l'intervento di manutenzione che non sia possibile effettuare in maniera diretta dal tecnico. Il DSGA provvederà a definire tempi e modi dell'intervento stesso.

**Art. 9)** Le sottrazioni di apparecchiature vanno immediatamente segnalate al docente responsabile e al DSGA.

**Art. 10)** E' fatto divieto a tutti di trasferire attrezzature didattiche senza la preventiva autorizzazione scritta del docente responsabile. Chi provoca danni alle attrezzature avute in prestito ne è direttamente responsabile.

**Art. 11)** Gli assistenti tecnici eseguiranno manutenzioni ordinarie con periodiche verifiche circa la funzionalità delle apparecchiature. Dovranno inoltre tener rapporti con l'ufficio magazzino per quanto attiene al materiale di consumo per la reintegrazione dello stesso.

**Art. 12)** Agli studenti che facessero richiesta di accesso ai laboratori per la realizzazione di relazioni o tesine per gli esami di Stato potrà esserne consentito l'utilizzo previa autorizzazione scritta del docente responsabile e con la presenza di un docente che se ne assume provvisoriamente la responsabilità.

**Art. 13)** Gli studenti non possono accedere ai laboratori ed iniziare alcuna esercitazione (laddove previsto), se non hanno l'abbigliamento e gli accessori previsti dalla disciplina. La responsabilità del rispetto di tali norme è affidata al docente presente in laboratorio.

**Art. 14)** Durante le ore di laboratorio, ove previsto dal loro orario, gli assistenti tecnici dovranno essere presenti all'esterno dell'aula e restare a disposizione dei docenti nell'attività didattica. Su richiesta dei docenti entrano nei laboratori collaborano secondo le indicazioni di volta in volta date.

**Art. 15)** Nei periodi in cui non c'è attività didattica nei laboratori, responsabili dei medesimi sono gli assistenti tecnici assegnati in orario di servizio. La gestione della suddetta responsabilità prevede, in caso di allontanamento dal posto di lavoro, il deposito della chiave al collaboratore scolastico o in caso di assenza al centralino.

**Art. 16)** E' assolutamente vietato consumare cibi o bevande all'interno dei laboratori.

**Art. 17)** E' vietato l'uso delle apparecchiature per lavori di carattere personale.

**Art. 18)** E' vietato l'accesso ai laboratori a persone estranee all'istituto.